di Giovanni Fontana*

MACCHINA AGRICOLA E TRAINO

A seguito di un controllo di polizia stradale, è emerso che un agricoltore, nella necessità di trasportare del legname presso la propria azienda agricola, ha fatto uso di un comune rimorchio. Ci domandiamo, in questa sede, a quale tipo di responsabilità potrebbe andare incontro.

DISCIPLINA

Per definizione (art. 57 C.d.S.), le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate [1] ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali. Quindi, sulla strada, le macchine agricole possono essere utilizzate per il proprio trasferimento e per il trasporto dei prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature (portate e semiportare, in relazione alle modalità di trasmissione della massa alla strada) destinate all'esecuzione di dette attività: sia le attrezzature portate, come quelle semiportate (art. 206 Reg.) sono agganciate agli appositi attacchi montati sulla macchina agricola.

A loro volta ed ai fini della circolazione stradale, le macchine agricole si distinguono in semoventi e trainate; tra quelle trainate, rientrano poi i *rimorchi agricoli* [2] ovvero quelli destinati al carico, trainabili dalle trattrici agricole: in tal caso, qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t. sono considerati parte integrante delle trattrici agricole.

Ne deriva, ulteriormente, che un trattore agricolo può trainare (art. 63 C.d.S.) soltanto uno ed un sol rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandanti dalla trattrice (art. 105 C.d.S.): complessivamente, i convogli formati da macchine agricole non possono comunque superare la lunghezza di 16,50 m.

Per guidare una di queste macchine, poi, bisogna aver conseguito (art. 124 C.d.S.):

- la patente di cat. A1, se non sono superati i limiti di peso e di sagoma stabiliti dall'art.

53, comma 4 del Codice e non venga superata la velocità di 40 km/h;
- la patente di categoria B, per guidare le altre macchine agricole (anche eccezionali), nonché le macchine operatrici (non eccezionali, per le quali, invece, è prevista la patente di categoria C1).

NOTE OPERATIVE

Nel caso in esame, va quindi appurato:
- se il rimorchio è un "rimorchio agricolo" od un comune rimorchio;
- se il conducente della macchina agricola è titolare di patente di guida e, in tal caso, quale categoria di veicoli è abilitato a condurre.

Trattandosi di un comune rimorchio, quest'ultimo non può essere trainato da una macchina agricola giacché, come abbiamo già visto, l'eventuale traino, è consentito, esclusivamente, per finalità riconducibili alla attività agricole e forestali (art. 105 C.d.S.). A parere di chi scrive, mentre il traino di un veicolo diverso dal rimorchio agricolo (come nel caso di specie), è sanzionato nei termini di cui all'art. 63, comma 4 del Codice; il traino di un rimorchio agricolo (3), senza che vengano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 105, è sanzionato direttamente dal comma 4 dell'articolo da ultimo citato.

Per altro verso, il conducente del veicolo deve essere almeno titolare della patente di cat. A1, sempreché la macchina agricola o il suo complesso non superi i limiti di sagoma e di massa previsti per i motoveicoli (art. 53 C.d.S.) (4) e la velocità di 40 km/h. In tal caso, laddove il conducente della macchina agricola sia privo di patente di guida ovvero titolare di patente di guida inferiore a quella prescritta (5), lo stesso è da assoggettare alle medesime sanzioni previste per la conduzione del veicolo senza aver conseguito la corrispondente patente di guida (art. 116, comma 15 C.d.S.)

Leggi e Giurisprudenza *d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*
Cass. Pen., Sez. IV, 28.08.1964

Prassi e Dottrina *Il Nuovo Codice della Strada ed il Regolamento, CELT, 2013*

Note a margine dell'articolo

(*) Giovanni Fontana è referente locale ASAPS e funzionario di Polizia Municipale nel Comune di Forte dei Marmi (LU)

(1) Per la loro qualificazione, non può ritenersi determinante l'immatricolazione, giacché quest'ultima ha l'esclusiva finalità di attribuire un dato distintivo numerico a ciascun veicolo: invece, tali macchine, debbono essere istituzionalmente destinate a servizi agricoli per la loro struttura e specifica idoneità.

(2) I rimorchi agricoli sono definiti al n. 2, della lett. b, del comma 2 dell'art. 57 del Codice e, come tali, vanno distinti dai generici rimorchi definiti all'art. 56 dello stesso codice e da quelli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'art. 204 del Regolamento

(3) In tal caso, sulla carta di circolazione del rimorchio agricolo viene annotata la specifica destinazione d'uso e l'eventuale possibilità che tramite lo stesso rimorchio possa essere effettuato anche il trasporto (esclusivo) delle persone, ma sempre nell'ambito della zona di attività agraria; il tutto, allorquando il rimorchio risulti equipaggiato dalla fabbrica con appositi sedili fissi.

(4) Quindi, m. 1,60 di larghezza, m. 4,00 di lunghezza e m. 2,50 di altezza, nonché una massa complessiva a pieno carico uguale o inferiore a 2,5 t.

(5) Si rammenta che la patente di guida superiore a quella di cat. A1 è necessaria allorché siano stati superati i limiti indicati nella precedente annotazione.